



# **COMUNE DI CHATILLON VALLE D'AOSTA**

## **IMPOSTA UNICA COMUNALE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 30.07.2021

*In vigore dal 01 gennaio 2021*

## INDICE

<b>TITOLO I</b> .....	<b>4</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>4</b>
ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO .....	4
ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TARI.....	4
ART. 3 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI.....	4
ART. 4 – SERVIZIO DI IGIENE URBANA.....	5
<b>TITOLO II</b> .....	<b>6</b>
<b>SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO</b> .....	<b>6</b>
ART. 5 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO.....	6
Art. 6 –SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO.....	6
<b>TITOLO III</b> .....	<b>6</b>
<b>DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO</b> .....	<b>6</b>
ART. 7 – DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI.....	6
ART 7 BIS - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	7
ART. 8 – COMMISURAZIONE E GETTITO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO ANNUALE –APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.....	7
ART. 9 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	8
ART. 10 – NUMERO DI OCCUPANTI .....	9
ART. 10BIS – ATTIVITA’ AGRITURISTICHE.....	10
ART. 11 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	10
ART. 12 – TRIBUTO AMBIENTALE.....	10
ART. 12BIS – TRIBUTO SUI RIFIUTI PRODOTTI DAI CAMPEGGI E SULLE AREE RICREATIVE.....	11
<b>TITOLO IV</b> .....	<b>11</b>
<b>CLASSIFICAZIONI, ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI</b> .....	<b>11</b>
ART. 13 –CLASSIFICAZIONE RIFIUTI .....	11
ART. 14 – ESCLUSIONE DAL TRIBUTO.....	13
ART. 15 – ESENZIONE DAL TRIBUTO -RIDUZIONI.....	14
ART. 16 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO.....	15
ART. 17 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER MINORE PRODUZIONE E PER SMALTIMENTO IN PROPRIO DI RIFIUTI.....	15
ART. 18 – RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI.....	16
ART. 18BIS – RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO.....	17

ART. 19 – RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	18
ART. 19BIS – ULTERIORI RIDUZIONI.....	18
ART. 20 – MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	19
<b>TITOLO V.....</b>	<b>19</b>
<b>DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO.....</b>	<b>19</b>
ART. 21 – DENUNCIA DI INIZIO OCCUPAZIONE O CONDUZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE.....	19
ART. 22 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE.....	22
ART. 23 – TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO.....	22
ART. 24 – RISCOSSIONE DELLA TARI.....	23
ART. 25 – MINIMI RISCOUOTIBILI.....	24
ART. 26 – SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO.....	24
ART. 27 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	24
ART. 28 – MEZZI DI CONTROLLO.....	24
ART. 29 – SANZIONI.....	25
ART. 30 – CONTENZIOSO.....	25
<b>TITOLO VI.....</b>	<b>25</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>25</b>
ART. 31 – NORMATIVA DI RINVIO.....	25
ART. 32 – NORME ABROGATE.....	26
ART. 33 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	26

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di CHATILLON, appartenente al subATO D "Evançon-Mont Cervin", della Tassa sui rifiuti (TARI).
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, tra cui in particolare la L.R. 31/2007 e successive modificazioni, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione, il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di sotto ambito territoriale ottimale (di seguito, in breve "Regolamento di gestione") e le determinazioni dell'Autorità d'ambito (Regione).

#### Art. 2 – Istituzione della TARI

1. La TARI è stata istituita a decorrere dal 01 gennaio 2014, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

#### Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione e dalla disciplina nel tempo vigente.
- . A tal fine, si considerano imponenti tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponenti tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

#### **Art. 4 – Servizio di igiene urbana**

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione ai sensi delle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate dalla L.R. 31/2007, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini; in alternativa, in presenza della raccolta stradale, possono conferire i rifiuti avviati allo smaltimento nel punto di raccolta più vicino.

Tale riduzione si applica anche nel caso in cui il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, sia collocato ad una distanza superiore a quella massima prevista nell'ambito della disciplina per la gestione dei rifiuti urbani a livello di sottoambito ottimale, a partire dalla strada servita.

4. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%.<sup>1</sup>

Tale riduzione si applica anche nel caso in cui il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, sia collocato ad una distanza superiore a quella massima prevista nell'ambito dell'eventuale disciplina per la gestione dei rifiuti urbani a livello di sottoambito ottimale, a partire dalla strada servita.

5. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, il tributo sui rifiuti è dovuto in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio

---

<sup>1</sup> In misura non superiore al 40% ex art. 1, comma 657 della L. 147/2013.

2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

## **TITOLO II**

### **SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO**

#### **Art. 5 – Soggetto attivo del tributo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **Art. 6 – Soggetto passivo del tributo**

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **TITOLO III**

### **DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO**

#### **Art. 7 – Decorrenza del tributo sui rifiuti**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

#### **Art. 7 bis – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani<sup>2</sup>.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal titolare della responsabilità di gestione, che può corrispondere all'ente territorialmente competente, definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, legge n. 205 del 27/12/2017 secondo quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e successiva norme e/o provvedimenti modificativi ed integrativi e trasmesso all'Ente territorialmente competente per la sua validazione.
3. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente<sup>3</sup> effettua la procedura di validazione del piano finanziario, assumendo le pertinenti determinazioni, e provvede a trasmettere ad ARERA il piano e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

#### **Art. 8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale**

##### **Approvazione delle tariffe**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, legge n. 205 del 27/12/2017, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158 del 27/04/1999, ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
2. Le categorie tariffarie sono articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» come riportate nella deliberazione di approvazione delle tariffe. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

---

<sup>2</sup> Cfr. art. 1, comma 654, L. 147/2013

<sup>3</sup> Ai sensi della FAQ ARERA 12 giugno 2020 l'ente territorialmente competente può corrispondere al Gestore ove operi in economia o affidi direttamente in appalto le prestazioni, come pare essere il caso della Sub ATO della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del MTR l'Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la vigente normativa.

3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le tariffe sono approvate annualmente dall'organo competente, così come individuato dallo Statuto del Comune, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, in conformità al piano finanziario, previa adozione dello stesso, di cui all'art. 7 bis del presente Regolamento.
6. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
7. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
8. Nell'ipotesi in cui il Piano finanziario annuale non dovesse essere approvato nei termini di legge, ovvero non fossero adeguate le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.
10. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune o dall'Autorità di subATO e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica con l'Autorità di subATO dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.  
La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

#### **Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999 e come specificato dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ( $K_a(n)$ ) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ( $K_b(n)$ ) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999,

assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

#### **Art. 10 – Numero di occupanti**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

3. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
4. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
  - a) gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
  - b) gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
  - c) i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.
5. Il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:
  - a) per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
  - b) per i non residenti, ovvero per le unità abitative tenute a disposizione dai residenti, non locate e non concesse in comodato, in via presuntiva e salvo diversa denuncia: numero di occupanti per unità abitativa pari a uno (1).
6. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

### **Art. 10 bis – Attività agrituristiche**

1. Sulla base della riconducibilità delle attività agrituristiche alle attività agricole richiamate dall'articolo 2135 codice civile, riconosciuta a livello normativo sia nazionale che regionale, la tassazione delle attività agrituristiche avviene sulla base di apposita categoria tariffaria, che tenga conto, sia per la parte ricettiva degli immobili destinata ad attività agriturbistica sia per la parte destinata a ristorazione, dell'assimilabilità alla tariffa più alta prevista per l'utenza domestica.

### **Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, nonché dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ( $Kc(ap)$ ), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ( $Kd(ap)$ ), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti  $kc(ap)$  e  $Kd(ap)$  sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.
5. Per i locali accessori delle utenze non domestiche, (categorie catastali C/6 e C/2), viene applicata la tariffa "122. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" in quanto l'attitudine a produrre rifiuti risulta inferiore a quella dell'utenza principale.
6. Per i locali di attività commerciali e pubblici esercizi in cui sia cessata o sospesa l'attività e risultino non locati e di fatto inutilizzati viene applicata, a seguito di apposita denuncia del contribuente, la categoria tariffaria "122. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".
7. Rimane salva la facoltà di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

### **Art. 12 – Tributo ambientale**

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta" non si applica in Valle d'Aosta il tributo ambientale disciplinato dall'art. 19 D. Lgs. 504/1992.

## **Art. 12 bis – Tributo sui rifiuti prodotti dai campeggi e sulle aree ricreative**

1. Il tributo sui rifiuti è dovuto anche sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e di analoghe strutture ricettive autorizzate.
2. La superficie assoggettabile al tributo è individuata in quella massima effettivamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori, da indicarsi da parte del gestore del campeggio nella propria denuncia con specifico riferimento ad ogni singola piazzola.
3. In ogni caso, la superficie tassabile di ogni piazzola non potrà essere inferiore a 20 mq per le piazzole adibite allo stazionamento di camper, roulotte ed autocaravan ed a 10 mq per le piazzole adibite allo stazionamento di tende.
4. I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse turistiche e di servizio e delle aree scoperte operative posti all'interno dei campeggi sono assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile e sulla base della corrispondente tariffa.
5. Non sono soggette al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, al pari delle aree scoperte destinate al carico e scarico dei liquami dei veicoli ricreativi.

### **TITOLO IV**

#### **TITOLO IV - Classificazioni, esclusioni, agevolazioni e riduzioni**

##### **Art. 13 - Classificazione rifiuti**

###### **13.1 Rifiuti urbani**

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter), e art. 184, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
  - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del decreto n. 152/2006;
  - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

###### **13.2 Rifiuti speciali**

1. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
  - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
  - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, d.lgs. 152/2006;

- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 art. 184 d.lgs. 152/2006;
  - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 art. 184 d.lgs. 152/2006;
  - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 art. 184 d.lgs. 152/2006;
  - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 art. 184 d.lgs. 152/2006;
  - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), d.lgs. 152/2006;
  - i. i veicoli fuori uso.
2. Ai sensi dall'articolo 1, comma 649, della legge 147/2013, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Non sono, in particolare, soggette a TARI, a titolo esemplificativo:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, a pena di decadenza, gli interessati devono indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio etc.), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER ed a fornire, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione etc.). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare. In caso di mancata indicazione in denuncia dei dati soprariportati, l'esclusione di cui al presente articolo non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

5. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta percentuali di abbattimento, secondo quanto previsto dal successivo articolo 18.
6. Nella medesima ipotesi di cui al comma 1, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale non assimilabile, la detassazione spetta altresì ai magazzini impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo.
7. Al fine della corretta determinazione delle superfici tassabili, le attività nelle cui aree di lavorazione si producono rifiuti speciali non assimilabili devono presentare, a pena di decadenza entro il termine per la presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, apposita dichiarazione con la individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte del contribuente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del Comune. Essa deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuto speciale non assimilato e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente di gestione del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare".

#### **Art. 14 – Esclusione dal tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,60, nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) balconi e terrazze scoperti.

2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.

4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);

- b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

## **Art. 15 – Esenzione dal tributo.**

### **Riduzioni**

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
- i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto,
  - i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali propri,
  - i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art. 2135 del Codice civile. Anche ai fini TARI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Ai sensi della L. 147/2013, art. 1, comma 659, il Comune, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, può prevedere ulteriori riduzioni, nel rispetto dei limiti di legge, fino all'esenzione totale dal pagamento del tributo.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa con relativa copertura assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

### **Art. 16 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, è ridotta nel modo seguente:
  - a) della sola quota variabile del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo inferiore a 30 giorni l'anno anche non consecutivi, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  - b) dell'80% per le abitazioni non utilizzate e non locate, per le quali risulti impossibile la contestuale disattivazione di tutte le utenze (acqua, gas, energia elettrica) a condizione che tale situazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, fornendo le adeguate motivazioni e l'eventuale documentazione dimostrativa, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  - c) della sola quota variabile del 40% per le utenze non domestiche per uso stagionale colonie estive, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il periodo di utilizzo non superiore a 60 giorni;
  - d) del 50% per le aree scoperte operative delle attività produttive, industriali, artigianali e commerciali. La categoria di riferimento sarà quella in cui rientra l'attività principale;
  - e) del 100% per la parte variabile, per i possessori di immobili (cantina, autorimessa, o altri simili luoghi di deposito) che non siano di pertinenza dell'abitazione principale o di un'unità abitativa tenuta a disposizione; la parte fissa della tariffa è interamente dovuta come utenza domestica con 1 occupante.
2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa con relativa copertura assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

### **Art. 17 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, D.lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, d.lgs. 152/2006, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Applicabile per la dottrina anche alla TARI. Si osserva che ai sensi della risposta a specifico quesito formulato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia – Sole 24 h Telefisco 2021 "La norma subordina, quindi, l'esclusione dal pagamento della quota variabile, ossia quella rapportata alla quantità di rifiuti, al conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni".]

La scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 238, comma 10, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022<sup>5</sup>.

2. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui agli articoli precedenti, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
3. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.
4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.
5. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, ai sensi della legge 147/2013, art. 1, comma 649<sup>6</sup> i produttori di rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, d.lgs. 152/2006 che dimostrino di averli avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, sono soggetti ad una riduzione della quota variabile del tributo. In tal caso la riduzione si applica solo ove la percentuale di rifiuti avviati al riciclo sul totale prodotto, sia superiore al valore del 20%. La riduzione è riconosciuta nella misura del 30 % della parte variabile della corrispondente tariffa.
6. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del SubATO delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.
7. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

#### **Art. 18 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali non assimilati agli urbani**

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006 e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico

---

<sup>5</sup> Ex art 30 c. 5 DL n. 41/2021 convertito, con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69

<sup>6</sup> Applicabile, con nuovo riferimento rispetto ai precedenti rifiuti assimilati, anche attualmente ai sensi della stessa risposta a quesito formulato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia – Sole 24 h Telefisco 2021

servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente esempio:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10
Ipermercati di generi misti	10
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20
Uffici, agenzie, studi professionali (limitatamente agli studi medici specialistici e dentistici)	30
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30
Attività industriali con capannoni di produzione	50
Attività artigianali di produzione beni specifici	50
Officine riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche	30
Lavaggi autoveicoli	10
Gommisti	10

- Per fruire della percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione della TARI di cui ai commi precedenti, a pena di decadenza, gli interessati devono indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER ed a fornire, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, etc.). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare. In caso di mancata indicazione in denuncia dei dati soprariportati, l'esclusione di cui al presente articolo non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.”.
- Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo si farà riferimento al soggetto gestore del servizio.”

#### **Art. 18bis – Riduzione per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo**

- Le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alla quantità avviata al riciclo.
- Per “riciclo” si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata a consuntivo in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti

assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere comunque superiore al 30% della quota variabile della TARI.

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine del mese di aprile dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del servizio, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti. La quantità complessiva di rifiuti prodotti per il calcolo dell'incentivo viene determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd [2]) della categoria di attività corrispondente.
5. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### **Art. 19 – Riduzione per compostaggio domestico**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 25%<sup>7</sup>, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. Il Comune o l'Autorità di subATO potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

#### **19 bis - Ulteriori riduzioni**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, legge 178/2020, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi.
2. Per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere la loro attività, in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, possono essere previste riduzioni in misura proporzionale alla durata dell'interruzione e con applicazione diretta della riduzione da parte del Comune in base a criteri definiti con deliberazione della Giunta comunale;

---

<sup>7</sup> Tale riduzione, in base all'apposita deliberazione della Regione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 31/2007, non può essere superiore al 25%.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, legge 147/2013, potranno essere riconosciute ulteriori agevolazioni con apposita deliberazione adottata dall'organo competente, così come individuato dallo Statuto del Comune nei termini di legge, in relazione alla sussistenza di condizioni di grave disagio per l'utenza o per esigenze di tipo perequativo nell'applicazione dello strumento impositivo. Per la predetta agevolazione il coefficiente di riduzione è applicato sul tributo e trova applicazione con riferimento al solo anno in cui è riferita e non ha effetto retroattivo. Tale agevolazione può essere iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura va assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

#### **Art. 20 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio**

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte dell'Autorità di subATO entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.  
Analogia riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Il responsabile del servizio deve consegnare tramite PEC copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al responsabile del servizio gestione rifiuti del subATO, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.
3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

### **TITOLO V**

#### **DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO**

##### **Art. 21 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta su apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
2. In caso di raccolta porta a porta, entro il termine eventualmente previsto dal gestore dalla presentazione della denuncia, i soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte hanno l'obbligo di ritirare presso gli uffici competenti la dotazione iniziale prevista per la raccolta porta a porta.

3. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.  
Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.  
Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
4. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, senza applicazione di sanzioni qualora la suddetta sia presentata entro la data prevista per la presentazione della dichiarazione IUC (30 giugno dell'anno successivo).  
In caso di raccolta porta a porta, entro il termine eventualmente previsto dal gestore dalla presentazione della denuncia i soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte in cui sono state denunciate modifiche che comportano la necessità di dotarsi di nuovi contenitori hanno l'obbligo di ritirare presso l'ufficio competente detti contenitori aggiuntivi per la raccolta PaP.
4. La denuncia deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche:
- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
  - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
- b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
7. La denuncia deve essere presentata al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
- d) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- e) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- f) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- g) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- h) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- f) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala, nonché l'indicazione della tipologia dei rifiuti che conferiscono e per ciascuna tipologia una valutazione della produzione in termini di volume dei rifiuti che intendono conferire al fine di consentire, nel caso di raccolta porta a porta, l'individuazione dei contenitori più idoneo alla raccolta;
- h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- j) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- k) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
- l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

10. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

#### **Art. 22 – Modalità di determinazione della superficie imponibile**

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
3. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini TARSU o TARES, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini TARSU o TARES, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. 147/2013.

#### **Art. 23 – Tributo giornaliero di smaltimento**

##### **Tributo giornaliero di smaltimento di rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies D.lgs. 152/2006**

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006 prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate

da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837, legge 160/2019.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione di cui al comma precedente, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente ovvero al concessionario del servizio.

#### **Art. 24 – Riscossione della TARI**

- 1 La riscossione della TARI è effettuata dal SubATO competente, che ne disciplina le modalità anche mediante affidamento a terzi, alle condizioni di legge<sup>8</sup>. In via transitoria e fino al momento in cui la funzione di riscossione sia attivata dal SubATO competente, la stessa rimane svolta dal Comune.
2. Ai sensi della legge 147/2013, art. 1, comma 688, il versamento del tributo è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/1997, ovvero tramite modello F24 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento o nell'atto di accertamento.
5. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.

---

<sup>8</sup> Cfr. combinato disposto degli artt. 7, comma 3 e 9 comma 1, lett. d) della L.r. 31/2007, artt. 16 e 22 L.r. 6/2014 e art. 3, comma 2 D.lgs. 184/2017.

6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
7. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, legge 160/2019, comma 792 e seguenti, salvo affidamento all'Agente nazionale della riscossione.
8. Si applicano in ogni caso le relative disposizioni del regolamento generale delle entrate.

#### **Art. 25 – Minimi riscuotibili**

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 10,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

#### **Art. 26 – Sgravio o rimborso del tributo**

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.  
Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 27 – Funzionario responsabile**

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art. 28 – Mezzi di controllo**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

#### **Art. 29 – Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
  - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di versamento con un ritardo non superiore a novanta giorni rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare la sanzione è ridotta alla metà. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 1% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
  - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
  - infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
  - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente ai fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

#### **Art. 30 – Contenzioso**

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

### **TITOLO VI**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 31 – Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni, della legge 160/2019, della legge 147/2013, del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 32 – Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **Art. 33 – Efficacia del Regolamento**

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come integrata dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.